



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRO
E DISCIPLINA DEI VEICOLI”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto delegato è adottato nell'esercizio delle deleghe conferite dall'articolo 28, comma 1, della Legge 25 novembre 1997 n. 136 e dall'articolo 1, comma 8, della Legge 3 marzo 2025 n. 30. L'intervento normativo risponde all'esigenza di promuovere e sostenere le attività economiche mediante il coordinamento e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di commercio e circolazione dei veicoli, istituendo altresì un apposito registro.

Il settore del commercio dei veicoli presenta infatti specificità operative che richiedono strumenti di monitoraggio puntuali, in grado di garantire la tracciabilità dei mezzi sin dal loro ingresso nel territorio della Repubblica di San Marino. In tale prospettiva, il decreto delegato introduce quale elemento centrale un Registro digitale dedicato agli operatori economici del comparto, concepito quale banca dati integrata e accessibile agli uffici competenti per le rispettive funzioni. Il Registro consente di raccogliere in modo sistematico le informazioni relative ai veicoli detenuti, assicurando un costante aggiornamento dei dati attraverso l'interconnessione con le procedure di visto merci, con gli adempimenti fiscali e con le formalità di immatricolazione.

L'operatore economico è tenuto ad indicare gli elementi identificativi del veicolo tra cui il luogo di deposito e la destinazione d'uso, nonché ad aggiornare tempestivamente ogni variazione rilevante. Tale sistema consente una più efficace attività di verifica da parte degli uffici competenti e contribuisce a prevenire fenomeni distorsivi, quali l'uso improprio dei regimi di temporanea importazione o esportazione e le compravendite anomale non riconducibili ad attività economica regolarmente autorizzata.

Il decreto delegato interviene inoltre sul piano delle garanzie patrimoniali introducendo l'obbligo, per i nuovi operatori economici del settore veicoli e per quelli già esistenti i in occasione di ogni modifica nella composizione societaria, ad eccezione delle cessioni effettuate a favore di parenti fino al secondo grado, del coniuge, del soggetto unito civilmente o del convivente more uxorio, di prestare fideiussione bancaria a favore dell'Ecc.ma Camera, quale strumento di tutela dell'interesse pubblico rispetto alle obbligazioni tributarie e patrimoniali connesse all'attività svolta. La previsione di una garanzia escutibile a prima richiesta, efficace anche in caso di cessazione dell'attività, risponde all'esigenza di assicurare la piena copertura di eventuali esposizioni nei confronti dell'Amministrazione.

Particolare attenzione è dedicata alla disciplina dei luoghi di deposito e agli spostamenti temporanei dei veicoli, per i quali sono previsti obblighi di comunicazione.

Il decreto opera altresì un coordinamento organico con la normativa previgente, introducendo modifiche mirate alle disposizioni contenute nella Legge 25 novembre 1997 n. 137.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Inoltre, in tale contesto, il Registro assume anche funzione sostitutiva rispetto ad alcuni adempimenti di natura cartacea previsti dalla normativa precedente, contribuendo alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione dei processi.

Nel complesso, l'intervento normativo mira a rafforzare la cooperazione tra uffici, introducendo strumenti moderni di gestione e controllo.

Il Segretario di Stato
Rossano Fabbri